

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., IN ESITO AL PATTEGGIAMENTO EX ART. 23, COMMI 1 E 2 C.G.S., DI CUI AL COM. UFF. N. 44/TFN – SEZIONE DISCIPLINARE DEL 15.12.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11, COMMA 1 LETT. B) E COMMA 2, NONCHÉ DAGLI ARTT. 19, COMMA 3 E 20, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 1961/591 PF 13-14 SP/BLP DEL 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 23.3.2016)

La C.F.A., Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Modena F.C. S.p.A. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio